



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di giustizia UFG

Berna, 10 aprile 2010

---

**Sintesi dei risultati della procedura di consultazione concernente il rapporto esplicativo e l'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero e della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale**

**Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità**

---

## Indice

1.	Introduzione .....	6
2.	Valutazione generale .....	6
3.	Valutazione per temi .....	7
3.1.	Modifica del Codice penale.....	7
3.2	Modifica della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale .....	9
3.3	Altri temi e articoli della Convenzione .....	11
3.3.1	Diritto materiale.....	11
3.3.2	Diritto procedurale .....	12
3.3.3	Assistenza giudiziaria .....	14
3.3.4	Ripercussioni sui Cantoni .....	15

## Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

### Cantoni

Zurigo	ZH
Berna	BE
Lucerna	LU
Uri	UR
Svitto	SZ
Obvaldo	OW
Nidvaldo	NW
Glarona	GL
Zugo	ZG
Friburgo	FR
Soletta	SO
Basilea Città	BS
Basilea Campagna	BL
Sciaffusa	SH
Appenzello Esterno	AR
Appenzello Interno	AI
San Gallo	SG
Grigioni	GR
Argovia	AG
Turgovia	TG
Ticino	TI
Vaud	VD
Vallese	VS
Neuchâtel	NE
Ginevra	GE
Giura	JU

## **Partiti politici**

Partito ecologista svizzero	I Verdi
Partito popolare democratico svizzero	PPD
Partito socialista svizzero	PS
Donne PPD Svizzere	Donne PPD
Partito liberale-radical svizzero	PLR
Unione Democratica di centro	UDC

## **Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna che operano a livello nazionale**

Associazione dei Comuni svizzeri

Unione delle città svizzere

## **Associazioni mantello dell'economia che operano a livello nazionale**

Associazione svizzera dei banchieri

Centre Patronal

economiesuisse

Fédération centrale du Personnel  
des cantons et des communes de la Suisse

Federazione delle imprese romande

Società svizzera degli impiegati di commercio

Unione padronale svizzera

Unione svizzera delle arti e mestieri

## **Altre organizzazioni e istituzioni**

3D 4X - Tobias Wiersch, Agenzia Internet

Stampa Svizzera

Associazione svizzera di politica estera

asut-Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni

AVANTEC AG

BebbiCell - Internet Provider

Chaos Computer Club Zurigo

Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia  
Conferenza Svizzera dei procuratori  
Dreamlab Technologies  
ePower per la Svizzera  
PF Politecnico federale di Zurigo  
Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia  
Information and Communication Technology Switzerland  
Istituto svizzero di polizia  
ISSS Information Security Society Switzerland  
Giuristi Democratici Svizzeri  
Ordine degli avvocati di Ginevra  
Peter Keel - Discordia  
Convegno delle forze di polizia svizzere  
Snowflake Productions Gmbh  
SRG SSR Idée Suisse  
Stiftung für Konsumentenschutz  
Swiss Internet User Group  
Switch - Serving Swiss Universities  
SyGroupe - Internet Provider  
Università di Basilea – Facoltà di informatica  
Università di Ginevra  
Università di Losanna  
Viviana Hersche  
Wisol - Urs Wegmann, ditta di informatica

## 1. Introduzione

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di eseguire la procedura di consultazione relativa al decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità e al relativo rapporto esplicativo. La ratifica e l'attuazione della Convenzione richiedono un adeguamento del Codice penale svizzero (CP)<sup>1</sup> e della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)<sup>2</sup>.

Il DFGP ha quindi invitato i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento e le associazioni e le organizzazioni interessate a pronunciarsi in merito entro il 30 giugno 2009. Entro tale data sono pervenuti complessivamente 74 pareri espressi da:

- 26 Cantoni e Semi-Cantoni
- 5 partiti politici<sup>3</sup>
- 11 associazioni mantello
- 32 organizzazioni e istituzioni interessate

## 2. Valutazione generale

La ratifica della Convenzione e le relative modifiche legislative hanno riscosso l'ampio consenso degli interpellati: 8 Cantoni<sup>4</sup> si sono detti esplicitamente favorevoli senza inoltrare osservazioni. 13 Cantoni<sup>5</sup>, la maggioranza dei partiti politici<sup>6</sup>, delle associazioni mantello<sup>7</sup>, nonché la stragrande maggioranza delle altre organizzazioni e istituzioni che hanno risposto si esprimono pure a favore. Alcuni partecipanti richiedono<sup>8</sup> tuttavia adeguamenti delle modifiche legislative proposte e modifiche supplementari del diritto nazionale necessarie, a detta degli uni, per l'incompatibilità esistente tra la Convenzione e il diritto svizzero. Da più parti si deplora un approccio troppo restrittivo dell'avamprogetto<sup>9</sup>.

---

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 351.1

<sup>3</sup> Nonché parere delle Donne PPD

<sup>4</sup> BE, LU, NW, GL, AI, GR, AG, TG

<sup>5</sup> ZH, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, SG, VD, NE, GE, JU. Il VS ha preso atto dell'avamprogetto senza formulare osservazioni particolari. URI, SZ e SH hanno espressamente rinunciato a esprimersi.

<sup>6</sup> PPD (e Donne PPD), PLR, PS e I Verdi

<sup>7</sup> economiesuisse, Società svizzera degli impiegati di commercio, Federazione delle imprese romande, Associazione svizzera dei banchieri. L'Associazione dei Comuni svizzeri comunica di non avere alcuna osservazione particolare da formulare, il Centre patronal non ha nulla da obiettare alla ratifica e all'attuazione della Convenzione.

<sup>8</sup> Cfr. dettagli sui partecipanti al n. 3 «Valutazione per temi».

<sup>9</sup> In questo caso le proposte dei partecipanti alla consultazione non si riferiscono tanto ai requisiti della Convenzione, ma vengono piuttosto avanzate per adeguare il diritto svizzero ai progressi tecnologici e agli sviluppi in atto nell'ambito della criminalità.

Pur appoggiando la lotta contro la cybercriminalità, tre partecipanti alla consultazione<sup>10</sup> si oppongono alla ratifica della Convenzione e alle modifiche legislative proposte. In linea generale questi consultati ritengono che quanto proposto comporti una restrizione eccessiva dei diritti fondamentali dei cittadini e, per quanto concerne l'assistenza accelerata, ripercussioni sulla piazza finanziaria e conseguenze finanziarie di rilievo per la Confederazione. Per quanto concerne le due modifiche legislative proposte (art. 143<sup>bis</sup> CP e art. 18b AIMP), numerosi attori del settore informatico e delle telecomunicazioni temono che il nuovo capoverso 2 dell'articolo 143<sup>bis</sup> CP possa rendere punibili le loro attività in materia di sicurezza informatica. Alcuni consultati<sup>11</sup> condividono in ampia misura il principio di una procedura di assistenza accelerata per la trasmissione di dati elettronici relativi al traffico informatico (art. 18b AIMP). Tuttavia ritengono che tale procedura debba essere applicata in modo più generalizzato ed essere estesa anche i dati relativi al contenuto. Tale posizione è giustificata dalle positive esperienze pratiche maturate e dal desiderio di rendere più efficace il perseguimento penale. Altri partecipanti<sup>12</sup> sono del parere che occorra tenere maggiormente conto dei diritti dei singoli. Viene espresso in particolare il timore che tale forma di assistenza possa essere utilizzata in modo abusivo per ottenere informazioni di natura fiscale. Determinati interpellati propongono ulteriori modifiche legislative come l'introduzione della definizione di dati relativi al traffico informatico nell'articolo 11 capoverso 3 AIMP e l'introduzione dell'obbligo di applicare misure di sicurezza (ad es. la cifratura) nel caso in cui le domande di assistenza siano inoltrate servendosi di mezzi di comunicazione veloce.

I partecipanti alla procedura di consultazione hanno commentato anche altri punti della Convenzione, in particolare gli articoli concernenti la pornografia infantile, la responsabilità delle persone giuridiche, nonché alcuni aspetti procedurali e dell'assistenza giudiziaria. Infine, diversi interpellati ritengono che le ripercussioni finanziarie della ratifica della Convenzione sui Cantoni siano state sottovalutate<sup>13</sup>.

### **3. Valutazione per temi**

#### **3.1. Modifica del Codice penale**

##### **L'articolo 143<sup>bis</sup> CP (accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati o «hacking») in combinazione con gli articoli 2 e 6 della Convenzione**

---

<sup>10</sup> TI, UDC, Ordine degli avvocati di Ginevra. Dai pareri non emerge chiaramente se i consultati si oppongano alle modifiche legislative e se le condividerebbero se non derivassero da un impegno internazionale.

<sup>11</sup> FR, BL, AR, SG, VD, NE, JU, Conferenza Svizzera dei procuratori e Conferenza delle autorità inquirenti svizzere.

<sup>12</sup> ZH, OW, SO, economiesuisse. L'UDC e l'Ordine degli avvocati di Ginevra sostengono che vi sia violazione dei diritti del singolo.

<sup>13</sup> Cfr. n. 3.3.4

## Capoverso 1

L'eliminazione dall'articolo 143<sup>bis</sup> CP del criterio dell'assenza dell'intento di lucro che attualmente figura nel capoverso 1 non ha dato adito a critiche e anzi gli interpellati<sup>14</sup> la accolgono positivamente. La fattispecie dell'hacking viene dunque estesa anche ad azioni commesse a fini di lucro.

## Capoverso 2 (nuovo)

Questo nuovo capoverso punisce determinate azioni preliminari al reato di hacking. Conformemente ai requisiti dell'articolo 6 della Convenzione, viene punito chi mettere in circolazione o rendere accessibili programmi o password che sa o presume destinati a esser utilizzati a scopo di hacking. Molti partecipanti alla consultazione<sup>15</sup> appoggiano espressamente tale modifica.

Alcune associazioni mantello<sup>16</sup> e la maggioranza delle aziende attive nella sicurezza informatica hanno espresso forti preoccupazioni per le possibili conseguenze giuridiche che tale modifica potrebbe comportare per il settore. Questo timore è condiviso da diversi partiti politici e altre organizzazioni<sup>17</sup>. Tutti questi interpellati sono del parere che, in determinate circostanze, anche la produzione e l'utilizzo di programmi destinati a collaudare la sicurezza di un sistema informatico ricadrebbero sotto l'articolo 143<sup>bis</sup> capoverso 2 CP. Tale incertezza giuridica frenerebbe la ricerca e lo sviluppo in questo ambito specifico. Alcuni interpellati propongono l'introduzione di un'eccezione esplicita all'articolo 143<sup>bis</sup> capoverso 2 CP per atti che avvengono a scopo lecito<sup>18</sup>.

Taluni consultati<sup>19</sup> auspicano una diversa limitazione del campo di applicazione dell'articolo 143<sup>bis</sup> capoverso 2 CP: secondo loro, l'elemento soggettivo del reato deve prevedere che l'autore conosca (e non solo presuma) lo scopo, ossia l'utilizzo criminale del programma o della password resi accessibili o messi in circolazione. Inoltre l'impiego a scopi delittuosi deve essere chiaro all'autore del reato. Un altro consultato<sup>20</sup> è invece del parere che la consapevolezza dell'autore di un potenziale utilizzo a scopi delittuosi dovrebbe essere sufficiente per applicare l'articolo 143<sup>bis</sup> capoverso 2 CP.

---

<sup>14</sup> ZH, BS, AR, VD, GE, PLR, Convegno delle forze di polizia svizzere

<sup>15</sup> ZH, SO, BS, AR, PLR, ePower per la Svizzera

<sup>16</sup> economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri

<sup>17</sup> PLR, I Verdi, PS, Associazione svizzera dei banchieri, SRG SSR Idée Suisse, Università di Basilea, Università di Losanna, Convegno delle forze di polizia svizzere, Stampa Svizzera, Giuristi democratici svizzeri

<sup>18</sup> Swiss Internet User Group, Avantec AG, Università di Losanna

<sup>19</sup> Università di Basilea, PS, I Verdi, Giuristi Democratici Svizzeri

<sup>20</sup> OW

Un Cantone e la sua università<sup>21</sup> ritengono che l'estensione della punibilità dell'hacking prevista dall'articolo 143<sup>bis</sup> capoverso 2 CP non sia necessaria, poiché nel diritto attualmente in vigore già i preparativi all'hacking possono essere considerati come atti di complicità. Taluni<sup>22</sup> criticano la tendenza a estendere la punibilità e le sue ripercussioni sui diritti del singolo e sul rispetto del principio della proporzionalità.

Anche altri elementi che caratterizzano l'articolo 143<sup>bis</sup> capoverso 2 CP sono stati oggetto di alcuni commenti. La Convenzione (art. 6) non limita la finalità del reato all'accesso illegale a un sistema per l'elaborazione di dati, ma la estende a tutti i reati previsti dalla Convenzione (art. 2-5)<sup>23</sup>. Secondo alcuni Cantoni<sup>24</sup>, la riserva fatta all'articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione andrebbe soppressa e, all'occorrenza, il diritto svizzero adeguato di conseguenza. L'articolo 143<sup>bis</sup> CP prevede che l'accesso indebito avvenga per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati. Per un interpellato<sup>25</sup>, tuttavia, la Convenzione (art. 2) non prevede tale condizione e si applica conseguentemente anche quando una persona approfitta dell'assenza della sua vittima per entrare nel suo ufficio e accedere al suo computer.

### **3.2 Modifica della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale**

#### **Articolo 18b (nuovo) AIMP in combinazione con gli articoli 30 e 33 della Convenzione**

L'articolo 18b AIMP prevede che i dati relativi al traffico informatico possano essere trasmessi all'estero prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria se sono soddisfatte determinate condizioni (cpv. 1). Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova (cpv. 2) e la decisione di trasmissione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio federale di giustizia (cpv. 3). Questo nuovo articolo soddisfa i requisiti stabiliti dalla Convenzione, secondo cui ogni Stato deve essere in grado, da un canto, di trasmettere rapidamente all'estero i dati relativi al traffico informatico se le misure provvisorie adottate dimostrano che la comunicazione elettronica è soltanto transitata dalla Svizzera (art. 30) e, d'altro canto, di accordare assistenza giudiziaria per l'acquisizione di dati in tempo reale (art. 33).

I partecipanti alla consultazione<sup>26</sup> condividono in ampia misura il principio di una procedura accelerata di assistenza giudiziaria, riconoscendo che gli imperativi del perseguimento penale devono adeguarsi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione e allo sviluppo della

---

<sup>21</sup> GE

<sup>22</sup> I Verdi, Giuristi democratici Svizzeri

<sup>23</sup> L'Università di Losanna è del parere che anche il diritto svizzero dovrebbe integrarli.

<sup>24</sup> OW, VD e la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

<sup>25</sup> Università di Losanna

<sup>26</sup> Cfr. n. 2 «Valutazione generale» per i partecipanti favorevoli al principio.

criminalità transnazionale. Tuttavia taluni esprimono delle riserve o avanzano richieste in merito a determinati elementi di tale articolo. Quattro interpellati<sup>27</sup> vi si oppongono.

In alcune risposte<sup>28</sup> si sottolinea la necessità di limitare le lesioni dei diritti del singolo in caso di trasmissione dei dati all'estero prima che questi abbia potuto far valere i propri diritti. Due consultati<sup>29</sup> ritengono che tali lesioni siano inammissibili poiché ritengono insufficienti le garanzie proposte (cpv. 2 e 3). Altri partecipanti<sup>30</sup> attirano l'attenzione sulla portata di questo nuovo articolo, che non si applica soltanto ai reati di natura informatica, bensì a qualsiasi reato e ciò anche nel caso in cui lo Stato richiedente non sia Parte alla Convenzione. Numerosi Cantoni<sup>31</sup> e le autorità di perseguimento penale<sup>32</sup> chiedono invece che anche i dati relativi al contenuto possano venir trasmessi in tempo reale allo Stato richiedente, conformandosi così alla prassi attuale e permettendo alla Svizzera, grazie alla reciprocità, di ottenere simili dati dall'estero. Un Cantone e la sua università<sup>33</sup> auspicano per contro che venga sancito nella legge che possano essere trasmessi soltanto i dati relativi al traffico informatico.

Tre Cantoni e un partito<sup>34</sup> sollevano dubbi per quanto concerne l'utilità dei dati da trasmettere e il controllo dell'uso che ne viene fatto. Secondo loro, da un canto, lo Stato richiedente non ha teoricamente la possibilità di utilizzarli come prova (cpv. 2), poiché ciò invaliderebbe la successiva raccolta delle prove resa possibile grazie ai dati in questione. Dall'altro, la Svizzera, in quanto Stato richiesto, non potrebbe impedire che tali dati siano utilizzati come mezzi di prova. Per questi interpellati potrebbe pure porsi il problema del ritiro di tali informazioni nel caso in cui il ricorso della persona interessata fosse accolto.

Diversi partecipanti<sup>35</sup> temono che l'articolo 18*b* AIMP possa essere impiegato a fini fiscali e in particolare che lo Stato richiedente ottenga mediante l'assistenza accelerata informazioni di natura fiscale, adducendo come motivo la ricerca di prove elettroniche per un qualsiasi reato. Queste prove devono essere trasmesse prima del controllo giudiziale. Alcuni partecipanti<sup>36</sup> evidenziano che l'articolo 25 paragrafo 4 della Convenzione prevede che l'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata sostenendo che il reato in questione è di natura fiscale.

---

<sup>27</sup> UDC, Ordine degli avvocati di Ginevra, Associazione svizzera dei banchieri, economiesuisse

<sup>28</sup> ZH, OW, SO, economiesuisse, ISSS Information Security Society Switzerland

<sup>29</sup> UDC, Ordine degli avvocati di Ginevra. L'Associazione svizzera dei banchieri è d'accordo con il principio, ma chiede che il nuovo articolo sia quasi totalmente rivisto.

<sup>30</sup> ODA, GE, Università di Ginevra, ePower per la Svizzera

<sup>31</sup> FR, BL, AR, SG, VD, NE, JU, e anche la Conferenza Svizzera dei procuratori e la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

<sup>32</sup> Conferenza Svizzera dei procuratori e Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

<sup>33</sup> GE

<sup>34</sup> BL, SG, GE, PLR

<sup>35</sup> PPD, Donne PPD, PLR, UDC, economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri come pure Convegno delle forze di polizia svizzere, ISSS Information Security Society Switzerland, ePower per la Svizzera, Ordine degli avvocati di Ginevra

<sup>36</sup> economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri, Ordine degli avvocati di Ginevra

L'Associazione svizzera dei banchieri chiede in particolare un esame di compatibilità dei requisiti della Convenzione con il diritto fiscale e finanziario svizzero.

Molti partecipanti rilevano che la nozione di «dati relativi al traffico informatico» della Convenzione (art. 1 lett. d) si discosta da quella del diritto svizzero (art. 2 lett. g OSCPT<sup>37</sup>), che per taluni<sup>38</sup> è più ampia. Questi ultimi chiedono di completare l'articolo 11 AIMP con un nuovo capoverso. Per un partecipante<sup>39</sup>, invece, il diritto svizzero include soltanto la posta elettronica ed è dunque più restrittivo della Convenzione.

### **3.3 Altri temi e articoli della Convenzione**

#### **3.3.1 Diritto materiale**

##### **Articolo 3 Intercettazione illecita**

La Convenzione chiede che venga resa punibile l'intercettazione abusiva di dati informatici. Nel diritto svizzero diverse norme, tra cui l'articolo 143 CP (acquisizione illecita di dati), soddisfano questo requisito. Molti partecipanti<sup>40</sup> desiderano sfruttare l'opportunità per eliminare da tale articolo il requisito giuridico dell'intento di lucro, rendendo in tal modo superflua la dichiarazione svizzera.

##### **Articolo 7 Falsificazione informatica**

L'articolo 147 CP prevede due condizioni che non figurano nella Convenzione, motivo per cui occorre formulare una dichiarazione. Secondo due interpellati<sup>41</sup> i requisiti dell'intento di lucro e del danno andrebbero stralciati dall'articolo 147 CP.

##### **Articolo 9 Reati di pornografia infantile**

L'articolo 197 numero 3 e 3<sup>bis</sup> CP punisce gli atti descritti nella Convenzione. Tuttavia, va formulata una dichiarazione per quanto concerne il limite d'età di 18 anni stabilita dalla Convenzione, poiché la Svizzera in generale applica un limite di 16 anni.

Alcuni interpellati<sup>42</sup> si oppongono alla dichiarazione, chiedendo che la Svizzera si conformi all'attuale tendenza internazionale (limite d'età fissato a 18 anni) e non attenda

---

<sup>37</sup> Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), RS 780.11

<sup>38</sup> ZH, I Verdi, PS, Giuristi democratici Svizzeri

<sup>39</sup> Università di Losanna

<sup>40</sup> OW, VD, JU, economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri. ZH invece auspica di mantenere tale requisito, estendendolo al profitto non finanziario. L'Università di Losanna propone ulteriori modifiche dell'art. 143 CP.

<sup>41</sup> Associazione svizzera dei banchieri, economiesuisse. OW invece condivide espressamente la dichiarazione.

<sup>42</sup> OW, JU, PPD, Donne PPD, Convegno delle forze di polizia svizzere, Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia

l'adeguamento del proprio diritto alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Per quanto concerne la riserva relativa all'impiego di un attore adulto avente l'aspetto di un bambino d'età inferiore ai 16 anni, per alcuni non è necessaria e non occorre estendere l'articolo 197 numeri 3 e 3<sup>bis</sup> CP a una tale eventualità<sup>43</sup>. Di parere contrario è invece un altro consultato<sup>44</sup>. Due partecipanti<sup>45</sup> ritengono la riserva superflua, visto che in un simile caso è applicabile l'articolo 197 numeri 3 e 3<sup>bis</sup> CP.

### **Articolo 10 Reati contro la proprietà intellettuale e diritti affini**

Due consultati<sup>46</sup> rilevano una possibile contraddizione tra l'articolo 143 CP e la legge sul diritto d'autore<sup>47</sup>.

### **Articolo 12 Responsabilità delle persone giuridiche**

Alcuni partecipanti che si sono espressi a tale proposito<sup>48</sup> dubitano che l'articolo 102 capoverso 1 CP risponda ai requisiti della Convenzione. Essi sono del parere che la Convenzione sancisca la responsabilità parallela (o primaria) dell'azienda, che nel diritto svizzero corrisponde alla responsabilità primaria dell'articolo 102 capoverso 2 CP. Dal momento che i reati previsti della Convenzione non figurano nell'elenco del capoverso 2, i partecipanti chiedono una corrispondente integrazione. Inoltre, taluni<sup>49</sup> sono del parere che le sanzioni civili e amministrative sono insufficienti e non corrispondono alle sanzioni efficaci e dissuasive chieste della Convenzione. Altri consultati si rammaricano che il Consiglio federale abbia deciso di non disciplinare la responsabilità del fornitore di servizi (*service provider*)<sup>50</sup>, mentre altri ancora<sup>51</sup> auspicano che l'articolo 102 CP sia interamente rivisto.

### **3.3.2 Diritto procedurale**

Secondo molti partecipanti<sup>52</sup>, il diritto di procedura attuale e il Codice di procedura penale svizzero<sup>53</sup> soddisfano i requisiti della Convenzione e vanno anche ben oltre. Alcuni

---

<sup>43</sup> ZH, OW, Convegno delle forze di polizia svizzere

<sup>44</sup> Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, secondo la quale è pure necessario reprimere il consumo della pornografia infantile e rendere punibile l'accesso a questo tipo di pornografia (responsabilità dei fornitori Internet).

<sup>45</sup> GE, Università di Ginevra

<sup>46</sup> SRG SSR Idée Suisse

<sup>47</sup> Art. 39a della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA), RS 231.1

<sup>48</sup> ZH, OW, GE, PS, SRG SSR Idée Suisse, Università di Ginevra, Università di Losanna

<sup>49</sup> GE, Università di Ginevra, Università di Losanna

<sup>50</sup> economieuisse, SRG SSR Idée Suisse, Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia

<sup>51</sup> GE e Università di Ginevra

<sup>52</sup> GE, economieuisse, ISSS Information Security Society Switzerland, Università di Ginevra

<sup>53</sup> Codice di procedura penale svizzero (CPP), FF 2007 6327, entrata in vigore programmata per il 01.01.2011

interpellati<sup>54</sup>, invece, dubitano che alcuni aspetti della Convenzione siano compatibili con il diritto svizzero<sup>55</sup>.

### **Articolo 16 Conservazione rapida di dati informatici memorizzati**

Per un'università<sup>56</sup> il diritto svizzero non soddisfa i requisiti della Convenzione, in quanto quest'ultima riguarda tutti i fornitori di servizi e gli esercenti di reti di telecomunicazione interne. Questo interpellato sottolinea che gli articoli 5 e 15 LSCPT<sup>57</sup>, nonché l'articolo 273 CPP si applicano soltanto ai fornitori di servizi Internet. Tali articoli non prevedono un obbligo per gli esercenti di reti di telecomunicazione interne o di centralini privati di conservare i dati relativi al traffico informatico, che sono rilevanti per individuare la persona che commette un reato all'interno di un'azienda. Anche se la Convenzione non lo prevede, taluni partecipanti<sup>58</sup> chiedono di avvalersi di questa opportunità per estendere da sei a dodici mesi il periodo in cui i fornitori di servizi Internet sono tenuti a conservare i dati relativi al traffico informatico.

### **Articolo 17 Rapida conservazione e trasmissione di dati relativi al traffico informatico**

Due partecipanti<sup>59</sup> auspicano che si esamini se non sia il caso di formulare una riserva o fare una dichiarazione. Sottolineano che nel diritto interno l'obbligo di conservare per sei mesi i dati necessari all'identificazione di una persona non si applica agli esercenti di reti di telecomunicazione interne<sup>60</sup>. Per quanto concerne invece la questione del coinvolgimento di più fornitori di servizi in una comunicazione, un consultato<sup>61</sup> rileva che, contrariamente a quanto menzionato nel rapporto esplicativo, l'articolo 15 capoverso 2 LSCPT soddisfa soltanto in parte i requisiti della Convenzione. Tale aspetto dovrebbe però essere risolto nell'ambito del progetto di revisione della LSCPT. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'obbligo dell'offerente Internet (art. 14 cpv. 4 LSCPT) di fornire all'autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificare l'autore.

### **Articolo 18 Ingiunzione di produrre dati**

Stando a un partecipante<sup>62</sup>, l'obbligo di consegna previsto dall'articolo 265 CPP risponde parzialmente ai requisiti della Convenzione. In questo articolo, oltre all'obbligo di consegna dei valori patrimoniali e degli oggetti, andrebbe inserito quello di consegna di dati. Inoltre

---

<sup>54</sup> Principalmente l'Università di Losanna

<sup>55</sup> Diritto attuale o come previsto nel Codice di procedura penale svizzero.

<sup>56</sup> Università di Losanna

<sup>57</sup> Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle traffico delle telecomunicazioni (LSCPT); RS **780.1**.

<sup>58</sup> VD, Università di Losanna

<sup>59</sup> Associazione svizzera dei banchieri, *economiesuisse*. Per l'Università di Losanna, gli obblighi risultanti dall'art. 15 LSCPT si applicano soltanto ai fornitori di accesso a Internet, mentre la Convenzione riguarda tutti i fornitori di servizi come pure gli esercenti di reti di telecomunicazione interne (cfr. commento art. 16).

<sup>60</sup> Cfr. commento art. 16

<sup>61</sup> Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni

sarebbe auspicabile prevedere una misura diversa da quella dell'articolo 273 CPP, che istituisce una misura coercitiva, mentre la Convenzione prevede una misura meno rigida nel caso in cui la persona oggetto della misura collabori.

### **Articolo 19 Perquisizione e sequestro di dati informatici memorizzati**

Un interpellato<sup>63</sup> chiede che l'autorità inquirente che effettua le perquisizioni possa sequestrare i dati in questione e che si stabilisca una procedura per ottenere un'estensione rapida dell'autorizzazione di perquisizione. Secondo un altro consultato<sup>64</sup>, il rapporto esplicativo non spiega chiaramente né come la Convenzione prevede che l'autorità competente acceda ai dati temporaneamente memorizzati presso il fornitore di servizi né come tale misura si concili, in particolare in caso di cooperazione internazionale, con la tutela del segreto postale e delle telecomunicazioni.

### **Articolo 20 Raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico informatico**

Secondo un partecipante<sup>65</sup>, il diritto svizzero non soddisfa completamente i requisiti della Convenzione. L'articolo 24 OSCPT permette soltanto la raccolta di dati relativi alla posta elettronica. L'università in questione è del parere che nel diritto svizzero la nozione di dati relativi al traffico informatico sia più restrittiva di quella della Convenzione, come rilevato nel commento relativo all'articolo 18*b* AIMP<sup>66</sup>. Inoltre, il suddetto consultato deplora che l'elenco degli articoli 3 LSCPT e 269 capoverso 2 CPP non includa tutti i reati della Convenzione, impedendo in tal modo una misura di sorveglianza che riguardi tali reati. Un Cantone<sup>67</sup> ritiene opportuna la riserva, mentre gli altri partecipanti alla consultazione non la criticano.

### **3.3.3 Assistenza giudiziaria**

#### **Articolo 25 Principi generali dell'assistenza giudiziaria**

Due consultati<sup>68</sup> sono del parere che l'adozione di particolari misure di sicurezza (come ad es. la cifratura) per la trasmissione dei dati debba essere obbligatoria e non potestativa. Inoltre, il fatto di non poter addurre la natura fiscale di una domanda per rifiutare l'assistenza (art. 25 par. 4) pone problemi a molti partecipanti.

#### **Articoli 33 e 34 Assistenza giudiziaria per la raccolta in tempo reale di dati relativi al traffico informatico e per l'intercettazione di dati relativi al contenuto**

---

<sup>62</sup> Università di Losanna

<sup>63</sup> VD

<sup>64</sup> Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni

<sup>65</sup> Università di Losanna

<sup>66</sup> Altri partecipanti sono di parere contrario (ZH, I Verdi, PS, Giuristi Democratici Svizzeri), cfr. nota 36 relativa all'art. 18*b* AIMP.

<sup>67</sup> OW

<sup>68</sup> OW, Federazione delle imprese romande

Un Cantone<sup>69</sup> auspica che nel rapporto esplicativo si precisi chiaramente che, per quanto concerne la cooperazione di polizia, la trasmissione immediata dei dati – non soltanto di quelli relativi al traffico informatico, ma anche quelli relativi al contenuto trasmessi in tempo reale – è di capitale importanza ai fini di un'inchiesta (e non come mezzi di prova).

### **3.3.4 Ripercussioni sui Cantoni**

Diversi partecipanti<sup>70</sup> sono del parere che la ratifica e l'attuazione della Convenzione e nel diritto svizzero comporteranno notevoli costi per i Cantoni e la Confederazione<sup>71</sup>. Sono da prevedere costi infrastrutturali (materiale) e di formazione del personale, nonché costi risultanti dall'aumento delle domande di assistenza a cui dare seguito. Due interpellati<sup>72</sup> suggeriscono la creazione di un centro di competenza. Diversi partecipanti ritengono che sia possibile continuare a lavorare con i mezzi attualmente disponibili e rifiutano l'impiego di risorse aggiuntive<sup>73</sup>.

\* \* \*

---

<sup>69</sup> BS

<sup>70</sup> ZH, PPD, Donne PPD, Convegno delle forze di polizia svizzere

<sup>71</sup> Anche l'UDC teme un forte incremento del personale federale per trattare le domande d'assistenza.

<sup>72</sup> PPD, Convegno delle forze di polizia svizzere

<sup>73</sup> AG, AI, UDC